

Em. 03 del 02/10/2021	Istituto Tecnico Statale Commerciale AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -TURISMO 08100 - N U O R O Via Biscollai, 1/3 – Tel. 0784202029 – Fax 0784205105 www.itcsatta.edu.it - e-mail: nutd090002@istruzione.it	Pag 1 di 4
--------------------------	--	------------

**INTEGRAZIONE PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS**

Protocollo integrativo n. 3 a seguito della pubblicazione in G.U. della legge n.133 di conversione con modifiche del Decreto Legge n.111 del 6 Agosto 2021 e abrogazione del Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021

**PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL
RIENTRO A.S. 2021/2022**

Elaborato ai sensi del:

- ✓ **VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- ✓ **VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- ✓ **VISTO** l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
- ✓ **VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- ✓ **VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;
- ✓ **VISTO** l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”;
- ✓ **VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all'articolo 1 – così detto Decreto green pass;
- ✓ **VISTO** il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- ✓ **VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;

- ✓ **VISTO** il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/22022).
- ✓ **VISTE** le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del **Ministero dell'Istruzione**, del 09/09/2021;
- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale;
- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening;
- ✓ **VISTA** La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- ✓ **FACENDO SEGUITO** al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 04/09/2021, protocollo N. 6393;
- ✓ **FACENDO SEGUITO** all'integrazione al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 14/09/2021, protocollo 6696;

N°: <u>7369</u>		DATA PROTOCOLLO : <u>05/10/2021</u>	
Firma e Timbro Datore di Lavoro : <u>Peppino Masia</u>			
Release n° XX	Documento formato da n 4 pagine		
☒ Firme congiunte	RSPP _____ RLS _____ M.C. _____		

Em. 03 del 02/10/2021	Istituto Tecnico Statale Commerciale AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -TURISMO 08100 - N U O R O Via Biscollai, 1/3 – Tel. 0784202029 – Fax 0784205105 www.itsatta.edu.it - e-mail: nutd090002@istruzione.it	Pag 3 di 4
--------------------------	--	------------

1) Introduzione

La presente integrazione si rende necessaria a seguito di due importanti disposizioni emanate in data 21/09/2021 e 24/09/2021 rispettivamente del Decreto Legge 21 Settembre 2021 n. 127 [20210921_226.pdf](#) e la Legge 24 Settembre 2021 n.133. [20211001_235.pdf](#)

La prima contiene le indicazioni in merito alle misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid – 19, con alcune importanti indicazioni sulla validità del green pass.

La seconda è la conversione in Legge del Decreto – Legge 6 Agosto 2021 n.111, con modificazioni, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e abrogazioni del Decreto Legge n.122 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno 10/09/2021 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale, lasciando di quest'ultimo validi gli atti e provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso Decreto Legge n.122.

2) Verifica delle Certificazioni verdi Covid – 19

Rimane valido quanto già indicato nel Protocollo pubblicato in data 04/09/2021 e dell'integrazione pubblicata in data 14/09/2021, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n.127 e della Legge 133 del 24 Settembre 2021 si integra il Protocollo con le seguenti indicazioni:

- a) La certificazione verde Covid – 19 ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e 72 ore dall'esecuzione del test molecolare;
- b) Relativamente alla validità della certificazione verde Covid – 19, questa è **immediatamente valida dalla somministrazione della prima dose**, andando a modificare la precedente prescrizione che vedeva la validità a partire dal 15 giorno successivo (art. 5 Decreto Legge n.127 21 Settembre 2021;
- c) Nell'eventualità in cui la certificazione verde CO- VID-19, per vari motivi non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni sull'obbligo di esibizione della certificazione si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni previste dalla normativa;
- d) Fino alla data del 31/12/2021 devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid – 19, oltre al personale scolastico e a chiunque acceda a vario titolo all'interno dell'istituto scolastico, il personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di riferimento;
- e) Si ribadisce l'obbligo, fino al 31 dicembre 2021, della prescrizione che chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la

Em. 03 del 02/10/2021	Istituto Tecnico Statale Commerciale AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -TURISMO 08100 - N U O R O Via Biscollai, 1/3 – Tel. 0784202029 – Fax 0784205105 www.itcsatta.edu.it - e-mail: nutd090002@istruzione.it	Pag 4 di 4
--------------------------	--	------------

certificazione verde COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

- f) Il mancato rispetto delle disposizioni di possedere ed esibire la certificazione verde Covid – 19 da parte del personale dell'istituzione scolastica è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione previste dalla norma e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3) Lavoratori fragili

Ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.

Sempre per la stessa tipologia di lavoratori, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La proroga è stabilita fino al 31/12/2021.

4) Mascherine e altri DPI

- a) È fatto obbligo l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e quindi **mascherine chirurgiche** per i bambini a partire dalla scuola primaria, e quindi non più a partire da 6 anni di età, l'esenzione riguarda i bambini della scuola dell'infanzia e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente ed indicati nei precedenti protocolli;
- b) E' prescritto l'obbligo di fornire mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche nella scuola per l'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nello specifico le mascherine chirurgiche.

IL RSPP

Geom. Peppino Masia